

<p>REGIONE PIEMONTE</p> <p>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</p> <p>COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE</p> <p>AREA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO</p> <p>P.zza Martiri della Libertà, 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) Tel 011/9263277 - Fax 011/9263265</p>		
<p>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO_PEDONALE SU VIA CERETTA INFERIORE</p> <p>TRATTO MADONNA DELLA NEVE – RESIDENZIA SANITARIA ASSISTENZIALE “CASA DEI PINI”</p>		
<p>PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - art. 23 comma 1</p>	<p><i>Responsabile del procedimento</i></p> <p>Geom. Umberto Pagliuca</p>	
<p><i>Progettista</i> – STUDIO TECNICO METROQUADRO – P.IVA 12170890011</p>		
<p>Geom. Fontana Luca Via Matteotti n°1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) C.F. FNTLCU85M01L219A - tel. 393/0042900 e-mail fontana@studiometroquadro.com</p>	<p>Ing. Marco Suppo Via Matteotti n°1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) C.F. SPPMRC87A12C722H - tel. 338/5419557 e-mail suppo@studiometroquadro.com</p>	
<p><i>N° Documento</i></p> <p>9</p>	<p><i>Elaborato</i></p> <p>Prescrizioni tecniche appalto a corpo ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - artt. 24 - 26</p>	<p><i>Data</i></p> <p>gennaio 2020</p>

CAPO I° - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "Realizzazione di percorso ciclo-pedonale su Via Ceretta Inferiore – Tratto Madonna della Neve - Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa dei Pini".

b) descrizione sommaria: interventi di realizzazione di percorso ciclo-pedonale ed opere connesse, interventi di regimazione delle acque, realizzazione di illuminazione pubblica, ripristini stradali e finiture.

c) ubicazione: Comune di San Maurizio Canavese (TO)

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8141531BE9;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: E41B19000380004.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto, computato in base ai prezzi unitari allegati, ammonta ad € 121.901,95 I.V.A. esclusa, da liquidarsi a corpo e posti a base di gara, oltre a € 11.700,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza a corpo e non soggetti a ribasso di gara, per

un importo complessivo di appalto pari a € 133.601,95 da liquidarsi a corpo. L'importo complessivo risulta quindi così ripartito:

	IMPORTO
a) Importo dei lavori (soggetti a ribasso)	121.901,95 €
b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.700,00 €
Importo complessivo	133.601,95 €

2. L'importo contrattuale sarà perciò costituito dai seguenti importi:

- a) importo per l'esecuzione dei lavori soggetto al ribasso della precedente tabella, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 di cui alla precedente tabella. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

3. L'importo contrattuale comprenderà tutte indistintamente le opere, prestazioni, oneri e provviste inerenti per dare i lavori previsti perfettamente eseguiti in ogni loro parte. Il prezzo suddetto risulta quindi fisso ed invariabile, ed è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie e ponteggi, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.

4. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, anche nel tracciato planimetrico od altimetrico ovvero nella ubicazione delle opere, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che riterrà opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori; e ciò senza che l'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per richiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli di Elenco, con il solo diritto, ove occorra, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nella sottosezione 6.4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

5. L'Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, per il prezzo offerto in sede di gara, tutte le opere descritte nel presente Capitolato e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di

garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

ART. 3 **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI**

1. Oltre al progetto sviluppato nelle tavole allegate e alle disposizioni del presente Capitolato, per le quali l'Appaltatore riconosce di avere elementi sufficienti per effettuare una esatta valutazione dei lavori da compiere, potranno nel corso di esecuzione, essere forniti dalla Direzione Lavori indicazioni e/o altri disegni più particolareggiati per una migliore guida dei lavori stessi, ben inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere aumenti sul prezzo pattuito, all'esecuzione delle opere man mano precisate dalla Direzione Lavori anche se successivi disegni e/o istruzioni potranno costituire correzioni di inesattezze di rilievo e di disegno; solo nel caso di richiesta di varianti sostanziali al progetto si darà luogo alle procedure per il conteggio dei costi in aumento o diminuzione, nelle forme di legge.

2. L'Impresa appaltatrice con la sua offerta attesta di conoscere il progetto in tutti i suoi particolari, di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni nelle quali deve essere effettuato il lavoro e non potrà muovere nessuna eccezione per eventuali insufficienze o mancanze di disegni o di dati.

3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

4. Nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto attestando altresì di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della natura del terreno e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

5. Eventuali inesattezze, indeterminazioni o discordanze tra i dati di progetto o fra le indicazioni grafiche e le prescrizioni del presente Capitolato non potranno dare pretesto a riserve di qualsiasi genere da parte dell'Appaltatore, il quale sarà comunque ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali inesattezze od errori, essendo suo preciso obbligo la tempestiva segnalazione e la richiesta di chiarimenti e di elementi suppletivi di progetto.

6. L'offerente dichiara nell'offerta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

b) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura;

d) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per prevenire il ricorso dei proprietari al fermo dei lavori in base agli artt. 1171 e 1172 Codice Civile;

e) aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di Legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

f) obbligarsi ad esercitare il diritto di apporre riserve nel verbale di consegna qualora le differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e le condizioni locali importino una differenza di spesa maggiore del quinto dell'importo del contratto, e ciò anche in merito ad errori o omissioni del progetto esecutivo;

g) avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del capitolato speciale, in modo particolare quelle di cui al successivo apposito articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, e

tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'Appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

h) aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

7. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

8. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

9. Resta inteso che il ribasso offerto dall'Appaltatore è implicitamente esteso a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato, ivi compresi quelli di nuova formazione.

10. In caso di variazioni per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno rispetto al progetto e ordinate dalla Committente e dalla Direzione Lavori, avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto, applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari di progetto.

11. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 4 **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che potranno essere fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo, riguardano in modo specifico i lavori di realizzazione di percorso ciclo-pedonale su Via Ceretta Inferiore da effettuarsi nel tratto Madonna della Neve - Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa dei Pini".

2. A completamento delle opere sopra citate, si aggiungono gli interventi complementari sotto elencati:

a) allargamento della sezione stradale in prossimità dell'incrocio tra Via Ceretta Inferiore e Via Madonna della Neve;

- b) allargamento della sezione stradale in prossimità della Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa dei Pini”;
- c) intubamento del fosso in prossimità dell’incrocio tra Via Ceretta Inferiore e Viale Europa;
- d) spostamento delle caditoie lungo Via Ceretta Inferiore;
- e) spostamento dei pali dell’illuminazione pubblica lungo il troncone Sud e modifica dei collegamenti elettrici;
- f) predisposizione di una tubazione corrugata interrata sotto il percorso pedonale e ciclopedonale misto, utile per un futuro sviluppo della linea dati tramite fibra (già sopra citata);
- g) collegamento di una caditoia posta a sud dell’intervento attualmente destinata alla raccolta delle acque e al loro smaltimento mediante pozzo perdente;
- h) rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale lungo la via;
- i) integrazione della segnaletica verticale.

3. La descrizione puntuale dei lavori è riportata sulla relazione tecnica e specialistica, alla quale si rimanda, che qui si intende interamente allegata.

4. Le opere preliminari consistono nell’impianto di cantiere e nel posizionamento della segnaletica di sicurezza.

ART. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Appalto ha luogo secondo quanto riportato nell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La procedura indicata nell’avviso di gara è soggetta all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento Appalti DPR 207/2010, per gli articoli ancora in vigore, nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e secondo le condizioni convenute nel presente Capitolato, nel rispetto dei disegni di progetto allegati e secondo le modalità tecniche indicate nei documenti facenti parte del contratto di appalto.

2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016.

3. L’importo contrattuale del lavoro a corpo, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo dei lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4. Per il lavoro a corpo, come previsto negli atti progettuali, l’importo complessivo dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità

LAVORO E ONERI	OGNI CATEGORIA DI LAVORO	
percorso ciclo pedonale troncone sud	€ 57.899,14	47,50 %
attraversamento pedonale	€ 6.485,39	5,32 %
percorso pedonale troncone nord	€ 48.264,24	39,59 %
segnaletica	€ 9.253,15	7,59 %
TOTALE	€ 121.901,95	100,00 %

ART. 8 **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE**
D'APPALTO

1. Le dimensioni degli elementi che costituiscono l'intervento verranno ricavate nell'insieme e nel dettaglio dalle misure indicate nei disegni d'appalto e in difetto dalla misura grafica dei disegni stessi. Le opere da eseguire risultano dagli elaborati succitati salvo quanto verrà specificato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Le modalità e descrizioni di cui al presente Capitolato, hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiale da impiegare, ma la Ditta dovrà compiere tutte le opere necessarie, anche se non specificatamente indicate nella descrizione per dare le opere e quant'altro previsto nel presente progetto, completamente ultimati in ogni loro parte secondo le buone regole dell'arte, impiegando materiali delle migliori qualità e di idonee caratteristiche.

2. L'Ente appaltante, attraverso la Direzione dei Lavori, si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e nel vigente Capitolato Generale e nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000 per gli articoli non abrogati dall'art. 358 del Regolamento 207/10;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 4;
- d) il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Appalti DPR 05/10/10 n. 207;
- g) l'elenco prezzi unitari;
- h) la relazione tecnica;
- i) Gli elaborati grafici progettuali.

3. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato e dal contratto, sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e delle disposizioni non abrogate dei sottoelencati atti normativi
- b) il Regolamento Appalti approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207 per le parti non abrogate;
- c) il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt.1655-1677;
- d) le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di esecuzione dei lavori;

- e) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente contratto, nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori;
- f) tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- g) le norme di attuazione delle direttive CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, recepite dalla legge 3/08/2007 n. 123 ed attuate dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- h) le norme del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.;
- i) le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e s.m.i.;
- j) le norme del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 610 del 1996 e s.m.i.;
- k) D.G.R. n. 24-13302 del 15.02.2010 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la descrizione delle singole voci elementari e le quantità delle stesse, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

5. Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

6. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà

osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.

7. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore sola responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo.

8. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

9. L'appalto è altresì soggetto alla completa osservanza:

- a) Delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- c) Delle norme emanate da C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

10. L'Appaltatore, con la presentazione della propria offerta si impegna implicitamente all'osservanza scrupolosa delle norme richiamate nel presente articolo, assumendo su di se la responsabilità di eventuali inadempienze e lasciandone sollevate ed indenni la Committenza e la Direzione Lavori.

ART. 10 **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, l'Esecutore conferma e riconosce a tutti gli effetti di legge e di contratto di:

- a) Avere esaminato il Capitolato Speciale di Appalto - Schema di Contratto;
- b) Aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- c) Avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) Aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere;
- e) Avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- f) Aver valutato le eventuali problematiche riscontrabili per la difficoltà di accesso all'area e la disponibilità di mezzi idonei a superare tali problematiche.
- g) Avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere eseguite nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

h) Avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

i) Avere preso visione del Cronoprogramma dei lavori, delle specifiche modalità di esecuzione dei lavori per fasi successive e di ritenerlo pienamente attuabile;

ART. 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lg. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante, si avvarrà senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art. 110 del del citato DLgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio ordinario di concorrenti o un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2. 3. 4. , deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3. deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e l'art. 101, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, procedere alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 46 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

ART. 15 TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche; pertanto non verranno riconosciute all'impresa richieste di sospensione dei lavori addebitabili a un andamento stagionale medio;
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Stazione appaltante avrà il diritto di far sospendere i lavori e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta dalla durata complessiva dei lavori stessi.
5. La Stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dei lavori nel caso di motivate esigenze particolari non definibili a priori (quali ad esempio manifestazioni sportive o simili).
6. Sulla base del cronoprogramma approvato e delle esigenze della stazione appaltante si potrà procedere inoltre alla consegna parziale di alcune opere quali attraversamenti e viabilità.

ART. 16 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 15 , può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto Art. 15 .
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 15 , comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività della richiesta.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora

questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 15 , essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

ART. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del D.Lgs 50/2016, per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 10 del D.M. n. 49/2018.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

6. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 21 .

ART. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il Responsabile del Procedimento può ordinare, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art. 17 , commi 2, 4, 8, 9 e 10, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 15 , o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 19 **PENALI PER RITARDI**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all'Art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 14 comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 14 , comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva, fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. 20 .

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'Art. 22 del presente Capitolato Speciale di Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 *PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E*
CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori deve tenere conto, in particolare, della tempistica e della durata prevista per le occupazioni temporanee delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, nonché dei termini di riconsegna delle stesse aree, anche ai fini di quanto eventualmente prescritto dagli Enti aventi giurisdizione sul territorio. Pertanto, soprattutto nel caso di opere che si sviluppino sul territorio in lunghi tracciati, il programma dei lavori deve essere previsto per tratti, tenendo conto delle indicazioni della Stazione Appaltante riguardanti i tempi di occupazione e di restituzione delle aree.
3. Devono essere adeguatamente considerate le prevedibili cause di ritardo (quali l'inclemenza atmosferica stagionale, le difficoltà di approvvigionamento di materiali ed apparecchiature, i periodi di ferie, ecc.) programmando con criterio prudenziale l'inizio dei lavori che possano esserne incisivamente condizionati.
4. La durata delle singole fasi lavorative risultante dal cronoprogramma dei lavori redatto dalla Stazione Appaltante deve essere intesa come limite massimo consentito. Non sono previsti compensi ulteriori o premi nel caso l'esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori.
5. Il programma esecutivo presentato dall'Appaltatore deve essere esplicitamente approvato dalla Direzione Lavori e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. Esso, mentre non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Appaltatore, è invece espressamente

impegnativo per quest'ultima, la quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli di contratto. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera.

6. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare, e le conseguenti modifiche di programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

7. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 7.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 21 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 16 , di sospensione dei lavori di cui agli Art. 17 e Art. 18 , per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 19 , né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 22 .

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni del programma di cui al precedente Art. 20 del presente Capitolato Speciale di Appalto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 30 giorni, per compiere i lavori in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

2. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'Art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

3. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Sono dovuti dall'Esecutore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 19 , comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

6. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Esecutore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'Art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'Esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 24 PAGAMENTO IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'Art. 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Lo stato di avanzamento lavori, previa verifica di quanto eseguito, verrà redatto sulla base di importi e percentuali per ciascuna categoria di opere, così come riportato all'Art. 7 del presente Capitolato.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, ai sensi dell'Art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

7. Ai sensi dell'Art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'Art. 58 , comma 2.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante

provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 58 , comma 3.

ART. 25 **PAGAMENTO A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 24 , comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 26 **RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;

trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 25 , comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 28 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate qualora indicate in modo univoco nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del medesimo Decreto, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 30 CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Si provvede applicando quanto è previsto dal D.M. 07/03/2018 n. 49 e dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. L'importo effettivo delle opere è determinato a corpo, secondo quanto descritto nel presente Capitolato e sulle tavole di progetto allegate.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

a) la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;

- b) nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte;
- c) la contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito;
- d) la lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo;
4. Eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla D.L., verranno inseriti in contabilità solo nel caso di specifico ordine scritto della D.L. stessa.
5. L'impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni, che, in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misurazione o al peso di tutto ciò che deve essere misurato o pesato, prima di essere messo in opera.
6. Inoltre rimane convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizione, fatto a tempo debito, l'impresa dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori.
7. Le misure di tutte le opere e provviste saranno rilevate dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore e tosto trascritte sul libretto delle misure e sottoscritte pagina per pagina dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
8. Circa le norme ed i metodi per la verifica dei lavori eseguiti, nonché di misurazione degli eventuali lavori in variante, costituiscono riferimento a quelle riportate nei precedenti e nel presente articolo, anche quelle riscontrabili nell'elenco prezzi.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 32 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione provvisoria prodotta sotto forma di fideiussione, dovrà:

a) essere in forma originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) riportare la sottoscrizione dell'operatore economico e del garante, con firma digitale.

c) essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016

d) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) riguardare tutte le imprese, in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

f) prevedere espressamente:

d1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

d2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.;

d3) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

d4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. L'Operatore economico concorrente potrà fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria, in caso di possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia denominata garanzia definitiva, in forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del medesimo Decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti

per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva di cui al primo comma, prevista con le modalità di cui all'Art. 103, comma 4 del DLgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

4. Lo schema di polizza tipo per la garanzia fideiussoria è quello previsto dal D.M. 12 marzo 2004, 123.

5. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio o per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore, nonché del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Esecutore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Art. 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 34 RIDUZIONI DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria e definitiva, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

ART. 35 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'Esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 2.000.000 euro.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, del D.Lgs 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 36 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE LAVORI

1. La Stazione Appaltante garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento mediante propri dipendenti, i cui nominativi e funzioni saranno comunicati all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

2. La Direzione Lavori è svolta mediante le nomine di un Direttore dei lavori. Ad esso è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'Appalto, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti

contrattuali. Alla Direzione Lavori è affidata anche la speciale responsabilità della accettazione dei materiali.

3. L'attività della Direzione Lavori si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di servizio, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per avvenuta conoscenza.

4. L'ingerenza della Direzione Lavori deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l'Appaltatore la quale ultima sarà sempre e comunque responsabile della esecuzione dei lavori.

ART. 37 CONDOTTA E VERIFICA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore deve condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. La Stazione Appaltante, ove non conduca personalmente i lavori, deve farsi rappresentare con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell'Appaltatore, di idonea capacità tecnica, in qualità di direttore del cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per l'Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione Lavori. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il Direttore del cantiere, deve essere di gradimento della Direzione Lavori, che può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.

3. Oltre a quanto sopra, si applica quanto previsto dagli articoli 6 (esclusi i punti 3 e 5), e 27 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000.

ART. 38 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

1. Le opere e le prestazioni oggetto dell'appalto e le eventuali varianti rispetto al progetto d'appalto, dovranno essere eseguite in esatta e puntuale conformità degli ordini impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori.

2. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, di capitolato, progetto o programma, o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà

all'Appaltatore di adottare a sua cura e spese i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato al Committente il riconoscimento dei danni eventuali.

3. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

4. Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 39 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalla legge.

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 40 OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

1. La Stazione Appaltante provvede, a sua cura e spese, agli espropri, agli asservimenti e alle occupazioni temporanee delle aree interessate alla realizzazione delle opere, come indicato negli elaborati di progetto, nonché ad ottenere le autorizzazioni necessarie da parte dei competenti Enti pubblici.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare tutte le aree interessate alla realizzazione delle opere in un unico momento, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in fasi successive in accordo con le tempistiche definite dal programma dei lavori. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore è tenuto a confermare alla Stazione Appaltante, con un preavviso di almeno 90 giorni, la necessità di disporre delle ulteriori aree sulle quali dovranno via via sviluppare i lavori.

3. Nei casi in cui situazioni particolari lo rendessero necessario, la larghezza della fascia di occupazione temporanea per i lavori potrà essere ridotta a completa discrezione della Direzione Lavori.

4. L'Appaltatore provvede, invece, a sua cura e spese, ivi compreso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per opere provvisoriale, per deviazioni provvisorie, per strade di servizio e di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per tutte le discariche e depositi di materiali, per l'apertura di cave e per quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori, per il tempo dei lavori e fino all'approvazione dell'atto di collaudo. Resta in proposito precisato che l'Appaltatore risponde sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopramenzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare tempestivamente la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta ed onere.

5. Le aree di lavoro dovranno essere, a cura e spese dell'Appaltatore e per tutta la durata dei lavori, completamente recintate con transenne, cavalletti ed altre adeguate difese e provviste di lampade. Parimenti, l'Appaltatore sarà responsabile del mantenimento del traffico come richiesto dalle competenti autorità.

6. Si evidenzia che entro i limiti e nelle adiacenze degli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati sotterranei, superficiali ed aerei quali, in via indicativa e non limitativa: fognature, drenaggi e impianti di smaltimenti di acque, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei telefoni, reti per alimentazione ed impianti per la regolazione del traffico, ecc..

7. Per quanto detto, l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere alle Aziende ed agli Enti pubblici che gestiscono tali servizi i disegni e le planimetrie relative alle zone interessate, agli scavi al fine di conoscere, nei limiti del possibile, l'ubicazione sotterranea degli impianti suddetti. Tutti gli impianti scoperti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti e protetti nella loro posizione originaria. L'Appaltatore deve notificare alla Direzione Lavori, alle aziende ed Enti sopracitati le attività che possano interferire con gli impianti e collaborare con gli stessi per tutto il periodo dei lavori.

8. L'Appaltatore è responsabile dei ripristini stradali con le modalità indicate dal presente Capitolato.

ART. 41 **VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 43 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. L'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni progettuali, sotto pena ne venga ordinata, a totali sue spese, la modifica o demolizione, fatto comunque salvo il diritto della Stazione appaltante alla rifusione dei maggiori danni. Gli ordini di variazione verranno dati per iscritto dal Direttore dei Lavori, con il richiamo dell'avvenuta approvazione, quando questa sia prescritta.
5. Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.
6. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
7. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
8. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. L'Impresa Appaltatrice, per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più e in meno da valutarsi con i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta contrattuale o, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati secondo il disposto dell'art. 163 del D.P.R. 05/10/10 n. 207.

9. Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

ART. 42 **VARIAZIONI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all'esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 43 **PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 5 , comma 5.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 5 , comma 5, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario Regionale di riferimento.

3. Resta inteso che tutti i prezzi di nuova formazione saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Esecutore.

4. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee ad essi relativi o connessi. Se gli elenchi indicati nei commi precedenti non prevedano il prezzo corrispondente, si provvede alla fissazione di nuovo/i prezzo/i, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori e le forniture, anche se nel corso della loro esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle merci e degli oneri connessi, senza nessun ulteriore compenso oltre all'importo contrattuale.

ART. 44 LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'Art. 41 o Art. 42 , e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 43 , fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 5 , comma 5.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 45 LAVORI IN ECONOMIA

1. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo D.M. n. 49/2018 sono eliminate le norme per la contabilità dei lavori in economia, e pertanto non sono ammissibili nel presente appalto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 46 **NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli Art. 47 , Art. 48 , Art. 49 , Art. 50 e Art. 51 .

ART. 47 **ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, in corso di validità;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché il Piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 50 .

ART. 48 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'Art. 2 , comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 49 .

ART. 49 **MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 50 **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 52 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 46 , comma 3.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 48 .

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 51 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al

consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D.Lgs 50/2006, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 52 *SUBAPPALTO*

1. Il subappalto, fermo restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporta la rinuncia della possibilità di ricorrere al subappalto o al cottimo e non può essere, conseguentemente, autorizzato; E' fatto obbligo all'Esecutore l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;

b) che l'Esecutore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'Art. 2359 C. C., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'Esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto e dei requisiti di cui all'Art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.

d) d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

e) che il subappaltatore fornisca e si assoggetti ad un Piano Operativo di Sicurezza coordinato con quello dell'Esecutore.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per l'affidamento del subappalto.

4. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Esecutore, dell'osservanza

delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Esecutore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

d) ai sensi dell'Art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Esecutore corrisponderà gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione.

5. I piani di sicurezza di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico/ Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all'Esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. L'Esecutore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, fatti salvi i casi di cui al comma 13, lett. a) e c) del citato art. 105.

ART. 53 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 52 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs 50/2016, e ai fini dell'Art. 52 del presente Capitolato speciale non si configurano come subappalto le seguenti attività:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

ART. 54 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante in fase di aggiudicazione potrà provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori o dei cottimisti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016, oppure potrà demandare tale pagamento all'appaltatore che in questo secondo caso sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC .
- b) alle disposizioni indicate all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 55 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale, in misura tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'Art. 205 del D.Lgs. 50/2016;

2. Il R.U.P., valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve esplicitate e comunicate dal Direttore Lavori secondo le modalità scritte all'art. 205 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

3. Il R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dello stesso Decreto.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano l'importo di cui al comma 1.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Esecutore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 56 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 55 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 57 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'Art. 24 , comma 9 del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 58 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati

che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 59 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 60 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro dieci giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 19 , in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Qualora avvenga la consegna parziale di parti d'opera rimane a carico della stazione appaltante tutto quanto attiene alla manutenzione ordinaria mentre rimane a carico dell'impresa fino all'approvazione finale del certificato di collaudo definitivo tutto quanto attiene alla manutenzione straordinaria e/o ad eventuali difetti di costruzione o realizzazione.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART. 61 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

2. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

3. Resta inteso e confermato tra le parti che i favori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

ART. 62 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

ART. 63 **PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

NORME FINALI

ART. 64 **ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7 del Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ed a quelli specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
 - a) La richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali gas, acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale ecc., della documentazione (planimetrie quotate, profili ecc.) atte ad individuare l'esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo ed interferenti con le opere, nonché della assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante le operazioni di scavo delle opere principali. Sono a carico dell'impresa tutte le opere di scavo, assistenza muraria e simili necessari per consentire la risoluzione delle interferenze; sono a carico degli Enti gestori gli interventi di fornitura e posa delle reti con esclusione di eventuali tubi camicia o altre opere di protezione. L'impresa dovrà operare i necessari coordinamenti di carattere temporale ed esecutivo per garantire la continuità dei lavori dell'appalto principale e degli interventi di risoluzione dei sottoservizi, che potranno svolgersi anche in più fasi secondo le esigenze del cantiere.

- b) La formazione del cantiere o dei cantieri attrezzati in rapporto alla natura ed importanza delle opere appaltate, col relativo personale di sorveglianza ed il successivo smontaggio.
- c) La sorveglianza di giorno e di notte, con il personale necessario, a tutti i materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Appaltante od ai materiali, e forniture che eventualmente saranno consegnate all'Impresa.
- d) La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere.
- e) La costruzione di ricoveri per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari.
- f) La creazione di impianti provvisori di trasporto o trasformazione di energia elettrica e la fornitura di macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe ecc., occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate e per procedere ad esaurimenti e derivazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo.
- g) Gli oneri derivanti dalla temporanea occupazione di suolo pubblico o privato.
- h) Le indennità per le occupazioni provvisorie e permanenti delle aree eventualmente necessarie per il deposito delle materie esuberanti degli scavi o demolizioni, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisoriale, per strade di servizio.
- i) Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza sia di depositi, impianti ed opere di cui al precedente numero, sia dello scarico di acque nonché per danni di qualsiasi natura.
- j) L'allacciamento e fornitura di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione delle opere e gli obblighi tutti di capitolato e per gli operai addetti ai lavori.
- k) L'installazione di tutti gli impianti provvisori e materiali occorrenti per la raccolta, adduzione e scolo delle acque eventualmente presenti negli scavi, nonché per deviazioni e convogliamento di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo.
- l) Il mantenimento fino a collaudo della continuità degli scoli delle acque dei ruscelli e canali del transito sicuro sulle strade e passaggi pubblici e privati, intersecati o comunque interessati dalle opere oggetto del presente appalto.
- m) Il mantenimento dei tombini degli allacci privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati.
- n) La costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, dei guadi provvisori e della viabilità di cantiere e la successiva dismissione di tali opere, delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, occorrenti per l'esecuzione di tutti

indistintamente i lavori, forniture e prestazioni in genere, nonché per la incolumità degli operai tutti e per la incolumità pubblica.

o) Le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sue modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, e del relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420, nonché delle norme a loro modifica o integrazione vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori.

p) La Ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti Norme in materia.

q) La fornitura degli operai occorrenti per rilievi tracciamenti e misurazioni occorrenti per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.

r) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e qualità che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.

s) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione dei Lavori.

t) Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori.

u) Sono invece a carico della Stazione appaltante, e da remunerarsi con i prezzi d'elenco, gli scavi occorrenti alla ricerca dei servizi stessi.

v) L'assistenza alla Stazione appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade ferrate ed altre linee di trasporto, autostrade, strade statali, provinciali e consorziali, corsi d'acqua, canali

e simili opere. L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

w) L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi.

x) L'esposizione di cartelli di sufficienti dimensioni all'esterno del cantiere, indicanti l'oggetto dell'opera e del relativo finanziamento, nonché l'Ente appaltante, l'Impresa appaltatrice, il progettista, il Direttore dei Lavori e tutte le altre indicazioni richieste dalle vigenti norme.

y) La gratuita assistenza medica agli operai.

z) L'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle che potessero essere emanate in corso di appalto in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi.

aa) L'esecuzione della deviazione provvisoria delle acque per la messa in sicurezza del cantiere, mediante ture, difese, ringrossi, utilizzando sia materiale in alveo o disponibile in cantiere che eventualmente portato da cave di prestito da rimuovere a proprio carico. Non sarà riconosciuto alcun onere economico sostenuto in conseguenza ad allagamenti del cantiere o danneggiamento delle opere a meno che non ricorrano situazioni di forza maggiore e che queste siano riconosciute con provvedimenti di pubblica calamità. E' altresì da ritenersi a carico dell'impresa e comunque compensato con le voci di Elenco Prezzi ogni e qualsiasi onere per l'aggottamento delle acque di filtrazione, subalveo o falda dai piani di fondazione, anche di tipo meccanizzato, al fine di consentire di eseguire a regola d'arte le lavorazioni in progetto sotto il piano campagna o d'alveo. Non sarà dovuto all'Impresa alcun ulteriore compenso per la realizzazione dei manufatti in prossimità di aree immerse, in particolare per l'esecuzione di rilevati provvisori o arginature a protezione degli scavi.

bb) La redazione di tutti i disegni di consistenza finale delle realizzazioni eseguite dall'appaltatore quali planimetrie, sezioni, profili, ecc. Tale elaborazione dovrà essere fornita su supporto informatico con uscita .DXF.

2. Il compenso economico per queste attività risulta ricompreso nell'onere complessivo dell'appalto, anche se non esplicitato attraverso uno specifico prezzo contrattuale in quanto attività tecniche svolte nell'ambito dell'incidenza delle spese generali dell'impresa.

3. Nel caso in cui la Direzione dei Lavori accerti che l'Impresa è in arretrato di un mese nell'adempimento degli obblighi assicurativi di cui alle su accennate disposizioni legislative, ne informerà la Sede Provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

4. L'Impresa è inoltre tenuta:

a) A garantirsi contro qualsiasi danno eventualmente prodotto da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo.

b) A conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto.

c) A comunicare in conformità alla circolare ministeriale 20.2.1932 n. 193/69/129, i dati statistici relativi all'impiego della mano d'opera.

d) A concedere l'uso anticipato di tutte le opere oggetto del presente appalto, qualora venisse richiesto dalla Stazione appaltante.

e) A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilità dei lavori indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori. Quando l'Impresa ritenga di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori stessi dandone immediatamente avviso alla Direzione, la quale peraltro ne potrà ordinare per iscritto la ripresa sotto la sua responsabilità.

f) In difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilità) l'Impresa avrà diritto a reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo netto contrattuale.

g) A conferire in discarica autorizzata, a qualsiasi distanza anche al di fuori del territorio comunale, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli già riconosciuti nel computo estimativo delle opere, il materiale proveniente dalle demolizioni o dagli scavi realizzati durante i lavori.

5. Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati, si é tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo, delle merce, dei noli e delle provviste, di cui all'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

6. L'Impresa non avrà perciò diritto di pretendere per essi alcun compenso di sorta.

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 65 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 66 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Su richiesta della stazione appaltante il cartello di cantiere dovrà contenere una o più immagini di carattere grafico illustranti i lavori oggetto dell'appalto.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

ART. 67 PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto previsto all'Art. 64 si applica quanto nel seguito descritto:

2. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

3. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

4. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) regolamenti in vigore in cantiere;

b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

c) le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;

d) tutti i Dipendenti e/o Collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 68 FUNZIONI – COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

2. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

ART. 69 FUNZIONI – COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

1. Al lavoratore autonomo ovvero al Subappaltatore competono con le conseguenti responsabilità:

- a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;

- b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- c) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- e) informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART. 70 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 58 .

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'Art. 1 , comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'Art. 1 , comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) , o ai commi 3. e 4. , qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 58 , del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 72 DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA SICUREZZA E LA VIABILITÀ

1. E' vietato alle Ditte assuntrici di chiudere il transito, per l'esecuzione dei lavori di loro spettanza, le vie o strade senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La suddetta autorizzazione dovrà indicare la durata della chiusura al transito, nonché quelle modalità che caso per caso fossero necessarie.

2. Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito dei pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il cantiere di lavoro. Quando la Direzione dei Lavori non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in corso, l'Appaltatore dovrà disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere comunque ingombrata anche con i materiali in deposito provvisorio o con i mezzi di trasporto. L'Appaltatore durante e dopo i lavori farà scrostare e spazzare le zone stradali laterali e manterrà sgombra la via dal fango e dall'acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilità e provvederà a restituire la dovuta nettezza della via a lavori ultimati.

3. Nell'esecuzione dei lavori dovrà l'Appaltatore lasciare liberi i passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese con tavolati o ponticelli che siano sicuri e muniti di barriere con particolare riferimento alle abitazioni.

4. Quando non sia altrimenti disposto dalla Direzione dei Lavori le opere dovranno essere eseguite mantenendo la continuità del transito dei veicoli di ogni genere; non potrà in nessun caso essere ostacolato il passaggio dei pedoni lungo i marciapiedi.

5. Nell'esecuzione dei lavori dovrà l'Appaltatore lasciare liberi i passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese con tavolati o ponticelli che siano sicuri e muniti di barriere.

6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere ad installare a sue spese gli occorrenti sbarramenti sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse o ai depositi di materiali e nelle ore notturne provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in corso. Il

numero e la disposizione di queste lanterne dovrà essere tale che le zone stradali manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o pericolo alla viabilità, risultino perfettamente segnalati anche ai veicoli veloci: in ogni modo l'Appaltatore sarà tenuto responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni.

7. Inoltre durante l'esecuzione dei lavori l'Assuntore dovrà a sua cura e spese collocare i regolamentari segnali di preavviso dei lavori in corso. I segnali di preavviso dovranno essere di regola installati a distanza conveniente prima e dopo la zona manomessa; saranno del tipo internazionale per segnale di pericolo generico.

8. L'Assuntore dovrà inoltre disporre un servizio di guardia, a sue totali spese, nelle ore notturne e nei giorni festivi per assicurarsi che i segnali siano mantenuti in posto e le lanterne rimangano accese durante la notte.

9. Le prescrizioni su espresse non dispensano l'appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza, che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilità alcuna per l'Amministrazione appaltante, restando invece sempre l'appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.

CAPO II° - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 73 OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

1. Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste per la realizzazione di percorso ciclo-pedonale su Via Ceretta Inferiore, nel tratto compreso tra la cappella Madonna della Neve e la Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa dei Pini", comprese le opere connesse, quali gli interventi di regimazione delle acque, di realizzazione di illuminazione pubblica, di ripristini stradali e delle finiture.
2. I lavori in oggetto verranno compensati a corpo, secondo le specificazioni illustrate nel presente Capitolato.
3. Si avverte che le modalità di cui al presente articolo ed ai seguenti, hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiali da impiegare. L'Appaltatore dovrà realizzare tutte le opere necessarie anche se non specificatamente indicate nella descrizione, per consegnare i lavori stessi ultimati in ogni singola parte secondo le buone regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, della migliore qualità e delle dimensioni opportune.
4. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.
5. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti della tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei lavori all'atto esecutivo.
6. Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. Avranno le forme precise, dimensioni, grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato.
7. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori canoni e precetti della tecnica e dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

9. L'appaltatore si dichiara inoltre edotto delle particolari circostanze dei luoghi con ristrettezza e difficoltà delle vie di accesso e delle aree di cantiere.

10. Le indicazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, i disegni e le specifiche tecniche allegare forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. Per tutti i lavori previsti nel presente Disciplinare Tecnico e prestazionale degli elementi tecnici si richiamano integralmente, per quanto non specificato, tutte le norme e le condizioni tecniche riportate nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL. PP., approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i..

ART. 74 **MATERIALI IN GENERE**

1. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondenti alla normativa vigente.

2. L'Impresa dovrà provvedere, prima di posare in opera i materiali, a presentare adeguata campionatura alla Direzione Lavori, che si riserva la facoltà di scegliere il tipo di materiale ritenuto più idoneo all'impiego.

3. Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dei cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

ART. 75 **REPERIMENTO DEI MATERIALI**

1. Per la provenienza dei materiali resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, eventuale apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'impresa, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'impresa potesse incontrare a tale riguardo, al momento della consegna dei lavori, essa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

2. L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

3. Sono inoltre compensati con i prezzi di Elenco tutte le operazioni di trasporto e sistemazione a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto reperiti nel corso degli scavi e del disalveo e il trasporto e la sistemazione del materiale in esubero proveniente dagli scavi.

ART. 76 **PROVE SUI MATERIALI**

1. L'Impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni di materiale da impiegarsi e li dovrà conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla Direzione Lavori.

2. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima gli oneri derivanti da prove e verifiche dettate dalle norme e dalle disposizioni vigenti; l'Impresa non potrà mai accampare spese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

3. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire delle analisi dei materiali impiegati, da laboratori di sua fiducia in grado di rilasciare certificati entro le 48 ore successive all'invio dei campioni al laboratorio.

4. Qualora le analisi rivelassero difformità dei materiali impiegati alle prescrizioni di capitolato, la Direzione Lavori potrà sospendere i lavori e richiedere il rifacimento dei lavori con nuovi materiali idonei ed accettati dalla D. L., o applicare delle penalità percentuali al contratto, qualora il materiale impiegato possa essere mantenuto in sito a giudizio insindacabile della Direzione Lavori stessa.

ART. 77 **PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI**

ART. 77.1 **ACQUA**

1. Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%.

ART. 77.2 SABBIA

1. La sabbia non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%.

ART. 77.3 GHIAIA

1. I materiali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, resistenti non gessosi escludendo quelli con scarsa resistenza meccanica, friabili ed incrostati.

2. I pietrischi e le graniglie proverranno dalla frantumazione di rocce silicee o calcaree, saranno a spigolo vivo e liberi da materie organiche o terrose. La granulometria e le caratteristiche degli aggregati per conglomerati cementizi saranno strettamente rispondenti alla normativa specifica.

3. Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) buona resistenza alla compressione;
- b) bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;
- c) assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);
- d) assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

4. Per il controllo granulometrico sarà obbligo dell'Appaltatore approvvigionare e mettere a disposizione della D.L. i crivelli UNI 2334.

5. Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla destinazione d'uso e alle modalità d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere dalla norma UNI 7466-1-2-3/75, e requisiti di accettazione dovranno rispettare quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018.

ART. 77.4 LEGANTI IDRAULICI

1. I cementi e le calce idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dalla legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972 e s.m.i.; invece, le norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove d'idoneità e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984. Si veda anche il D.M. 17.1.18.

2. I cementi a presa rapida dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo dell'umidità; le modalità di posa in opera dovranno rispettare

scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

ART. 77.5 **CEMENTO**

1. Il cemento da impiegarsi nelle murature in genere, intonaci, ecc. dovrà rispondere ai requisiti di cui alle "Norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" contenute nel R.D. 16/11/1939 n. 2228 e 2229, modificato dalla Legge 26/5/1965 n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici" e successivo regolamento per l'esecuzione della predetta legge emanata con D.M. 14/1/1966 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 12/2/1966 e con D.M. 3/6/1968 pubblicato nella G.U. n. 120 del 17/7/1968. Il cemento deve essere, salvo diversa prescrizione, a lenta presa del tipo normale (325) o di altro superiore (425). Per le opere, che possono venire a diretto contatto con l'acqua, è prescritto, in luogo del cemento normale tipo Portland, cemento pozzolanico o d'alto forno senza che ciò possa dar luogo a maggiorazioni di prezzo.
2. Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere accertati coi metodi normali di prova descritti nelle norme sopra citate.

ART. 77.6 **METALLI**

1. I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e simili.
2. Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B 450 C (ex FeB44K) controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle al D.M. 17-01-2018.

ART. 77.7 **INERTI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI**

1. Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili, facilmente gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,

all'urto, all'abrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee; sono escluse le rocce marmose.

2. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche richieste, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione di gelività.

3. I materiali su indicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n° 4 edizione 1953 del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI, i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UI, le graniglie quelle passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n° 2332.

4. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore a 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo e non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno infine essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

ART. 77.8 **MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI**

1. I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle pavimentazioni stradali proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori essi siano riconosciuti idonei e rispondano ai requisiti in appresso indicati ed a quelli fissati dalle norme in vigore.

2. Pietrischetto bitumato: sarà formato dall'impasto a caldo di bitume con materiale anidro rispondente alla seguente granulometria in peso:

- a) aggregato passante al crivello D = 15 mm e trattenuto al crivello D = 5 mm 75%
- b) aggregato passante al crivello D = 5 mm 25%.

3. I materiali anidri proverranno dalla frantumazione di ciottoli o rocce dure e resistenti e saranno impastati a caldo, in apposito impianto, con bitume in quantità tale che la miscela risulti omogenea e costituita in peso dal 96% di materiale anidro e dal 4% di bitume.

4. Misto granulare bitumato: l'inerte deve essere costituito da materiale sano, non fessurato, esente da sostanze organiche. La granulometria del misto deve rientrare nelle seguenti prescrizioni in peso:

- a) passante al crivello 50 UNI, trattenuto al crivello 25 UNI 15-35%
- b) passante al crivello 25 UNI, trattenuto al crivello 10 UNI 30-45%

- c) passante al crivello 10 UNI, trattenuto al setaccio 2 mm 12-25%
- d) passante al setaccio 2 mm, trattenuto al setaccio 0,075" 20-30%
- e) passante al setaccio 0,075" , < 6%
- f) bitume 80/100: dosatura sull'inerte 4,5%

5. In ogni caso la dimensione massima degli elementi indicati in precedenza non dovrà essere superiore ai 2/3 dello strato finito compresso.

6. La miscela bituminosa a caldo sarà preparata mediante apparecchiature tali da assicurare l'essiccamento e la depolverizzazione degli inerti, il riscaldamento degli inerti e del bitume, e che consentano la verifica della temperatura e della composizione dell'impasto.

7. La temperatura di essiccamento del misto e di riscaldamento del bitume dovrà essere compresa tra i 150 e i 180 ° C.

ART. 77.9 SEGNALETICA STRADALE E DA CANTIERE

1. Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni nonché alle misure prescritte dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e relative Circolari Ministeriali. I segnali dovranno riportare, sul retro, il nome del fabbricante, quello dell'Ente proprietario della strada e l'anno di fabbricazione.

2. L'Appaltatore sarà tenuto, oltre che ad attenersi alla planimetria dello schema d'installazione del cantiere ed alla segnaletica di sicurezza, a presentare, per la relativa accettazione preliminare, i campioni rappresentativi della fornitura ed inoltre, a garanzia della conformità dei campioni stessi alle norme prescritte, dichiarazioni impegnative e certificati ufficiali di analisi da cui risultino:

- a) le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati nella fornitura;
- b) i tipi e i cicli di lavorazione eseguiti presso il fabbricante con l'indicazione delle attrezzature impiegate;
- c) le prove tecnologiche e le analisi fotometriche effettuate.

3. La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso, campioni di tutti i materiali impiegati per sottoporli agli accertamenti che riterrà opportuno eseguire presso riconosciuti Istituti specializzati. Il tutto a carico dell'Appaltatore che sarà pertanto tenuto, ove non fosse il diretto produttore, a comunicare tempestivamente il nome del fabbricante.

ART. 77.10 TUBI CORRUGATI

1. Le tubazioni in Polietilene corrugate a doppia parete dovranno essere prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alle norme UNI EN 13476-1.
2. I tubi devono riportare sulla marcatura visibile e indelebile il nome commerciale, marchio di qualità, il diametro esterno del tubo, la norma di riferimento, la data di produzione e il lotto e trafila.
3. Il collegamento dei tubi avviene tramite un manicotto di giunzione e due guarnizioni elastomeriche, tale sistema di giunzione è preferito a quello a semplice bicchiere, in quanto consente una maggiore libertà nel corso dell'installazione, permettendo di utilizzare sezioni della lunghezza necessaria senza essere condizionati dalla presenza di un bicchiere fisso.
4. Il manicotto è conforme alle prescrizioni del EN 13476-1, il cui elemento determinante è il diametro interno che deve essere congruente con il diametro esterno della tubazione. Risulta liscio internamente con un anello di battuta nella parte centrale. La sua lunghezza permette l'inserimento di più costole al suo interno da entrambe le parti, in modo da assicurare l'allineamento dei tubi ed evitare rischi di sfilamento.

ART. 77.11 PALO ILLUMINAZIONE

1. Palo a tronco conico di lunghezza totale 8,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo.

ART. 77.12 CORPI ILLUMINANTI

1. Verranno installati i corpi illuminanti precedentemente rimossi dai pali da dismettere.

ART. 77.13 CADITOIE E GRIGLIE

1. Caditoie in ghisa sferoidale classe D400 per traffico intenso in corrispondenza della viabilità (classe minima C250 in corrispondenza del percorso pedonale), rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore.
2. L'impresa esecutrice dovrà presentare un campione o comunque far approvare il modello dalla D.L. prima della conferma dell'ordine.

ART. 77.14 **PALETTO DISSUASORE**

1. Paletto dissuasore abbattibile in plastica tubolare come a campione (Comune di San Maurizio Canavese), colore verde Torino con fasce bianche rifrangenti in pellicola H.I., altezza 120 cm. Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm.
2. L'impresa esecutrice dovrà presentare un campione o comunque far approvare il modello dalla D.L. prima della conferma dell'ordine.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 78 **SPECIFICHE DEI LAVORI**

1. La descrizione puntuale dei lavori, delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione degli stessi è riportata sulle relazioni tecniche e sugli elaborati progettuali, a cui si rimanda, che qui si intendono integralmente allegati.

ART. 79 **ANDAMENTO DEI LAVORI**

1. L'impresa, prima ancora dell'impianto cantiere, presenterà alla direzione lavori un cronoprogramma compatibile con la propria organizzazione di cantiere, disponibilità di mezzi, etc. Tale documento dovrà essere aggiornato, su richiesta della D.L., ogni volta che siano sopravvenute modifiche sostanziali rispetto a quanto preventivamente ipotizzato.

ART. 80 **TRACCIAMENTI**

1. Prima di porre mano ai lavori per l'esecuzione dei manufatti previsti o per la posa di condotte, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro indicando i limiti degli scavi e la posizione esatta dei manufatti in base alle indicazioni di progetto, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine. Per l'esecuzione del tracciamento, la D.L. fornirà all'Impresa appaltatrice il rilievo effettuato e le tavole di progetto su supporto informatico, e l'Impresa provvederà a sue spese, tramite squadra topografica di provata esperienza in tali operazioni e munita di idonea attrezzatura e strumentazione, ad effettuare il tracciamento.
2. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, come per i lavori in terra.
3. L'Impresa dovrà inoltre provvedere il personale, gli strumenti ed i mezzi d'opera occorrenti affinché la D.L. possa verificare l'esattezza dei tracciamenti stessi. In sede di esecuzione dei

tracciamenti verranno fissati mediante riferimenti stabiliti, tutti i vertici sia altimetrici che planimetrici per cui verranno stabiliti nella loro immediata vicinanza appositi capisaldi che dovranno essere conservati a cura dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 81 **SCAVI IN GENERE**

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.
2. Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'Impresa a tutti gli sbadacchiamenti e puntellamenti che risultassero necessari onde impedire franamenti e ad adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc., guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
3. Tutti gli scavi devono inoltre essere condotti adottando le norme e gli accorgimenti necessari per effettuare le lavorazioni in sicurezza, sia nei confronti dei lavoratori addetti che verso l'esterno del cantiere, seguendo le indicazioni dei Piani di Sicurezza e le disposizioni del Coordinatore. Per altezze di scavo superiore a mt. 1,50, le pareti vanno protette con cassero
4. Nei casi in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, l'Impresa dovrà provvedere all'esaurimento dell'acqua negli scavi con motopompe di adeguata potenza e portata.
5. Saranno ad esclusivo carico e spese dell'Impresa gli esaurimenti, dell'acqua che potrà trovarsi negli scavi per scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito.
6. I materiali provenienti dagli scavi e che non dovranno essere riutilizzati per rilevati, rinterri e per ulteriori lavori murari, saranno portati a rifiuto o in deposito nelle località che prescriverà la Direzione dei Lavori.
7. Il presente progetto prevede lo smaltimento a discarica del materiale di scavo prodotto. Non si ravvisa al momento la necessità di riutilizzare parte del materiale, che pertanto andrà portato in discarica autorizzata.
8. I materiali che dovessero essere comunque reimpiegati in cantiere previa autorizzazione del Committente, dovranno essere subito trasportati al luogo d'impiego, oppure depositati temporaneamente in cumuli lateralmente agli scavi o in località adiacente ai lavori.

9. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private, alla pubblica circolazione nelle strade ed al libero afflusso delle acque scorrenti in superficie.

10. La Direzione dei lavori potrà fare asportare a spese della Impresa le materie depositate in deroga alle precedenti disposizioni.

11. Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categorie, sia durante l'esecuzione dei lavori per la apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli ed osservare quanto prescriverà all'uopo la Direzione dei Lavori.

12. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo, da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa sola responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose ed obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle materie franate.

13. Nel prezzo degli scavi è compresa la rimozione dei materiali che in seguito all'esecuzione degli scavi stessi risultino occupare aree non pertinenti alla strada, il taglio di alberi, e la estirpazione di arbusti e ceppaie di ogni dimensione nella zona interessata dallo scavo ed il loro trasporto a discarica a qualsiasi distanza, compresa la sistemazione e compattazione del materiale.

14. L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione, al mantenimento ed al rifacimento quante volte occorra di tutte le opere necessarie per eliminare le acque nei cavi o comunque nella zona dei lavori. Di tutte le spese all'uopo occorrenti l'Impresa dovrà tenerne conto nello stabilire il prezzo complessivo da offrire a corpo per l'esecuzione delle opere in progetto, perciò l'Impresa non potrà pretendere alcun ulteriore compenso rispetto a quanto stabilito nell'ammontare dell'appalto, dedotto il ribasso d'asta.

15. Particolare attenzione occorrerà porre al rispetto della D.G.R. n. 24-13302 del 15.02.2010 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152. Nel caso specifico la produzione di terre e rocce da scavo sarà inferiore a 2500,00 metri cubi di materiale, pertanto si dovrà seguire la procedura semplificata di cui al punto 2.2.2 del citato D.G.R. L'onere della predisposizione della documentazione relativa alla citata D.G.R. è a carico dell'Impresa appaltatrice.

16. Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro degrado di costipamento ed umidità, alla resistenza a compressione, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito.

17. Le terre verranno caratterizzate secondo le norme CNR - UNI 10006 (Costruzioni e manutenzioni delle strade - Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto I allegato a dette norme.

**ART. 82 SCAVI IN TRINCEA PER LA POSA DEI TUBI, MANUFATTI E LORO
SUCCESSIVO RINTERRO**

1. Per la posa di tubazioni (cavidotti, fondazione di manufatti, ecc.) si scaveranno trincee il cui fondo non dovrà presentare infossature o sporgenze rispetto ai piani delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescriverà la Direzione Lavori all'atto esecutivo, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza; le sezioni trasversali di tali trincee dovranno essere conformi a quelle tipo di progetto oppure quelle altre che la Direzione Lavori riterrà opportuno ordinare nel rispetto delle Norme UNI EN 1610/99. Non verranno comunque riconosciuti ed allibrati i maggiori scavi che l'Impresa avrà eventualmente eseguito di suo arbitrio, e l'Impresa dovrà provvedere a sue spese alla loro chiusura e ripristino. Per altezze di scavo superiore a mt. 1,50, le pareti vanno protette con cassero.
2. Il fondo dello scavo dovrà essere, prima della posa dei tubi regolarizzato con semplice spianamento del terreno.
3. Dove la posa delle tubazioni interessa sedi stradali, l'Impresa dovrà depositare i materiali riutilizzabili provenienti dagli scavi, in modo d'ingombrare il meno possibile e mantenere libera da ogni ostacolo la zona stradale riservata al pubblico transito compatibilmente alla necessità dell'esecuzione dei lavori di montaggio.
4. I materiali di scavo non riutilizzabili dovranno essere caricati e trasportati a pubblica discarica.
5. Qualora si provvedesse al rinterro di una condotta senza preventivo assenso della Direzione Lavori, l'Impresa sarà tenuta a scoprirla onde procedere alle necessarie verifiche ed al successivo rinterro, il tutto a sue spese.
6. In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno adeguati ponti provvisori in legno muniti di opportuni parapetti. Sarà cura ed onere dell'Impresa provvedere alla cernita e al recupero dei materiali di pavimentazione che eventualmente si potessero reimpiegare nei ripristini e al loro deposito nei pressi del luogo di reimpiego separatamente dal restante materiale di risulta.
7. Nel caso di rinterro con materiali di scavo, si dovrà tenere separata l'eventuale terra coltiva per tutto il suo spessore dalle altre materie, ghiaiose o rocciose; nel successivo riempimento, dopo aver posato i tubi, eseguiti i giunti e le prescritte prove idrauliche, verranno per primo riversate le

materie terrose e dopo verranno riversate le materie ghiaiose frammiste a grossi massi ed in ultimo la terra coltiva.

8. Gli scavi in trincea dovranno, quando occorre, e secondo le prescrizioni dei Piani di Sicurezza, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione degli scavi.

9. Col procedere della posa delle tubazioni l'impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, quelli però che a giudizio della Direzione Lavori non potessero essere tolti, senza pericolo a danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

10. Nel riempimento dei cavi si dovranno usare tutte le cautele necessarie per non danneggiare i tubi, in ogni caso il riempimento deve essere eseguito a strati di cm. 30 circa di altezza, pigiati e battuti regolarmente strato per strato, in modo da ottenere un perfetto assodamento e fino a raggiungere un livello convenientemente superiore a quello del terreno o della strada circostante, per tenere conto del successivo assestamento.

11. Nelle aree a coltura, nel paleggiamento delle materie fuori dei cavi, si dovrà tenere separata l'eventuale terra coltiva, per tutto il suo spessore dalle altre materie ghiaiose o rocciose, e nel successivo riempimento, dovranno essere riversate in modo da ricostituire la coltre coltiva. Il livello di ricoprimento del terreno dovrà essere convenientemente superiore del successivo assestamento, senza intralciare od interrompere le colture. Nel caso in cui il terreno di coltivo venga perso nelle operazioni scavo, mischiandolo al materiale ghiaioso sottostante, l'Impresa dovrà provvedere alla fornitura di altro terreno vegetale in sostituzione.

12. Prima di eseguire scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno o di qualsiasi opera muraria (ove è assolutamente vietato l'uso delle mine) l'impresa dovrà accertarsi dello stato delle murature e della profondità delle fondazioni, sospendendo ogni lavoro quando possono temersi danni in conseguenza dei detti scavi. In questi casi l'impresa ne informerà immediatamente la Direzione Lavori per stabilire i provvedimenti del caso e nel frattempo dovrà provvedere d'urgenza ad eseguire puntellamenti e quant'altro necessario per evitare danni.

13. Nell'importo contrattuale, sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla ricerca dei servizi esistenti (nessuno escluso) segnalati e non segnalati, pubblici o privati, il loro attraversamento con passaggio del collettore fognario, cavidotto o qualsiasi altro manufatto previsto in progetto sia superiormente che inferiormente al servizio esistente stesso. Si ricorda infatti che le planimetrie dei sottoservizi allegate al progetto sono state ricavate dalle visure

effettuate presso gli Enti proprietari, per i quali la posizione dei cavi è puramente indicativa, e si fa presente che possono esistere nel sottosuolo altre condutture o tubazioni posate in passato e non rilevate, e che prima di iniziare i lavori di scavo dovranno essere adottate le dovute precauzioni, compresi i sondaggi a mano necessari per l'individuazione esatta dei servizi. L'Impresa dovrà pertanto richiedere a tutti gli Enti interessati, un sopralluogo e la segnalazione dei servizi interrati.

14. Nel caso in cui durante l'attraversamento di un servizio per qualsiasi motivo tale servizio venga danneggiato o interrotto, l'Impresa appaltatrice dovrà ripristinarlo a sue spese a regola d'arte e secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. o dagli Enti proprietari del servizio in oggetto.

15. Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso speciale, intendendosi il prezzo a corpo pattuito, già comprensivo di tali oneri e resterà in ogni caso invariato.

16. Quando nei vani degli scavi si rinvergono tubi di gas o di acqua, cavi o condutture di pubblici servizi, ecc. l'Impresa dovrà a sue spese e con la massima cura sospenderli con funi, e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli Enti proprietari. Quando nella esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilità di rinvenire cavi elettrici, essa dovrà vigilare a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni e disgrazie. Appena scoperti i cavi o le tubazioni farà avvertire immediatamente gli Enti proprietari, uniformandosi ad eseguire tutte le opere ed adottare le cautele e prescrizioni che fossero suggerite, il tutto a suo esclusivo carico e responsabilità. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di condutture o cavi, prodotte dagli operai o causate da incuria o inosservanza delle norme suddescritte, saranno a carico dell'Impresa, mentre saranno a carico dell'Amministrazione appaltante, e compensate mediante presentazione delle relative liste in economia, tutte quelle opere che saranno prescritte dagli Enti proprietari o dalla Direzione Lavori.

ART. 83 SCAVI DI SBANCAMENTO

1. Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più basso del terreno naturale o del punto più depresso delle trincee e splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

2. In questa categoria di lavori dovranno rientrare anche gli scavi da eseguire per dare luogo alla costruzione di muri in pietra naturale di cava (scogliere) per difesa spondale, ancorché le pareti di scavo non possano naturalmente sostenersi secondo il profilo della parte posteriore dei muri

stessi, in quanto l'onere degli sbadacchiamenti e altri occorrenti per la realizzazione del muro devono intendersi compensati nella voce dell'opera compiuta di Capitolato, relativa al muro stesso.

3. L'Impresa potrà pertanto eseguire gli scavi con la scarpa idonea ad evitare puntellature; tuttavia tale maggiore scavo non le verrà computato e neppure il riempimento successivo necessario. Nella esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli e le pareti risultino diligentemente profilati secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori.

4. L'appaltatore dovrà sviluppare gli scavi e relativi movimenti di materia con adeguati mezzi e con le dovute precauzioni in modo da evitare scoscendimenti, franamenti e danni alle persone e alle cose; inoltre dovrà aprire tempestivamente i fossi e le cunette occorrenti per mantenere efficiente a sua cura e spese il deflusso delle acque, assumendosi la responsabilità per i danni che possano derivare dall'inosservanza della norma suddetta nei riguardi delle utenze agricole ed industriali.

5. L'appaltatore dovrà inoltre curare che gli scavi siano iniziati e condotti con la dovuta tempestività in modo che i materiali di risulta, se idonei, possano essere impiegati utilmente nei rilevati, non intendendosi come giustificazione sufficiente, per derogare alle norme sulla contabilizzazione dei rilevati, il fatto che questi ultimi siano stati realizzati prima degli scavi, salvo che quanto sopra venga fatto autorizzare dalla D.L., con opportuno ordine di servizio, in seguito a circostanze particolari.

6. Nel prezzo degli scavi è compresa la rimozione dei materiali che in seguito all'esecuzione degli scavi stessi risultino occupare aree non pertinenti alla strada, il taglio di alberi, e la estirpazione di arbusti e ceppaie di ogni dimensione nella zona interessata dallo scavo ed il loro trasporto a discarica a qualsiasi distanza, compresa la sistemazione e compattazione del materiale.

ART. 84 DEVIAZIONI ED ESAURIMENTI D'ACQUA

1. L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione, al mantenimento ed al rifacimento quante volte occorra di tutte le opere necessarie per eliminare le acque nei cavi o comunque nella zona dei lavori. Di tutte le spese all'uopo occorrenti l'Impresa dovrà tenerne conto nello stabilire il prezzo complessivo da offrire a corpo per l'esecuzione delle opere in progetto, perciò l'Impresa non potrà pretendere alcun ulteriore compenso rispetto a quanto stabilito nell'ammontare dell'appalto, dedotto il ribasso d'asta.

2. Per tutte le opere provvisorie suddette è escluso qualsiasi compenso per eventuali danni di piena.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione Lavori, ad assicurare la continuità dei canali e corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
4. Non appena realizzate le opere, l'Appaltatore dovrà, sempre a sua cura e spese, provvedere con sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino il terreno interessato dagli stessi.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.

ART. 85 **RINTERRI**

1. Dopo aver eseguito i manufatti si procederà al riempimento della trincea con la tipologia indicato dalla Direzione Lavori, disposto e costipato a strati orizzontali di cm. 30 fino al raggiungimento del piano di campagna. Il materiale da impiegare dovrà essere sciolto e pietroso, scevro da materie terrose e argillose.
2. E' obbligo dell'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rinterri durante la loro esecuzione quelle maggiori dimensioni richieste dall'asestamento, affinché all'epoca del collaudo non abbiano quote o dimensioni inferiori a quelle prescritte. L'Impresa avrà comunque pure l'onere di procedere durante l'esecuzione e fino al collaudo, alle necessarie ricariche.
3. Il volume dei rinterri sono considerati secondo le dimensioni degli scavi previsti in progetto e ordinati dalla Direzione Lavori. E' inteso che volumi maggiori dovuti a scavi non contenuti nelle sezioni tipo, non saranno contabilizzati, salvo altra diversa disposizione impartita per iscritto dalla Direzione Lavori.
4. Il rinterro di scavi eseguiti eventualmente sui terreni agricoli, dovrà avvenire mediante ricostituzione dello strato di terreno agrario preesistente e con l'utilizzo del terreno precedentemente asportato e depositato a parte e con eventuale reintegro nel caso in cui questo fosse stato perso in fase di scavo, compreso lo spianamento, l'eliminazione delle pietre e di qualsiasi altro materiale eventualmente presente e non compatibile con le coltivazioni agricole, il tutto secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della Direzione Lavori.

ART. 86 **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

1. Le demolizioni in genere, sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue parti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodo e disturbo.
2. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellamenti per cadute accidentali di parti di manufatto e quindi pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
3. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti prescritte. Quando venissero demolite altre parti oltrepassanti i limiti fissati, dovranno essere ripristinate le parti indebitamente demolite, a cura e spese dell'Appaltatore, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
4. I materiali di scarto devono essere ridotti in piccoli pezzi, rimossi e trasportati alle pubbliche discariche.
5. La demolizione di muretti per arretramento di recinzioni dovrà essere preceduta dalla rimozione dei pannelli superiori ai muretti stessi, il loro deposito in cantiere per il loro successivo riutilizzo.
6. Anche la demolizione di armadietti in muratura contenenti contatori vari, dovrà avvenire in modo da non danneggiare le apparecchiature in essi contenute.

ART. 87 **TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE**

1. Per il taglio perimetrale della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 15 cm, si dovrà fare uso della sega clipper.

ART. 88 **ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE**

1. L'asportazione della massicciata stradale, con o senza la pavimentazione bituminosa soprastante, strati di collegamento bitumati e/o cementati di qualsiasi spessore conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, potrà essere eseguita con macchina escavatrice od analoga.
2. L'asportazione della massicciata si spingerà fino alla profondità media di 20 cm misurata a partire dall'intradosso dello strato bitumato più profondo.

ART. 89 **DEMOLIZIONE DI MURATURE E/O STRUTTURE IN C.L.S. OD IN C.A.**

1. Le demolizioni di murature in cls od in c.a. di qualsiasi genere potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

2. Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
 - a) scalpellatura a mano o meccanica;
 - b) martello demolitore montato su escavatore o su miniescavatore;
3. Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. Inoltre l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.
4. L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
5. Nel caso di demolizioni parziali i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.

ART. 90 RIPARAZIONE DI SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO ALLACCI

1. L'appaltatore ha l'obbligo e l'onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall'impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei lavori.
2. L'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori ha l'obbligo di mantenere l'efficienza degli allacci dei sottoservizi esistenti e di ripristinare i collegamenti esistenti qualora interferenti con le lavorazioni.

ART. 91 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO

1. Nell'esecuzione di opere in conglomerato cementizio di qualunque genere, l'Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalle vigenti "Norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" contenute nel R.D. 16.11.1939, n. 2229.
2. Le forme ed i casseri di legno, le armature e centinature di archi, volte e cupole e tutti i sostegni di qualunque genere, dovranno avere la necessaria robustezza ed uniformità per poter resistere alla pressione della massa plastica del calcestruzzo.
3. Negli scavi da riempire e nelle forme all'uopo preparate, il conglomerato sarà versato per strati successivi di altezza non maggiore di cm. 25 ed ivi accuratamente costipato con pestelli di peso e

forma adeguati, sino ad ottenere il rifiuto dalla massa verso le pareti e gli spigoli che dovranno, ad opera finita, risultare perfettamente regolari.

4. Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo e nelle forme mediante secchi. Solo in caso di scavi molto larghi da riempire, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il conglomerato venga gettato liberamente o con piani inclinati, in tal caso però, prima del conguagliamento e della battitura, esso dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere l'impasto di nuovo uniforme.

5. Quando il conglomerato sia da calare eccezionalmente sotto acqua che non si sia potuta deviare od esaurire, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare tutte le cautele e diligenze necessarie ed evitare che, nel passare attraverso l'acqua, il conglomerato si dilati e perda della sua consistenza.

6. Allorché l'intera gettata di calcestruzzo per l'esecuzione di una data opera muraria non si potesse compiere in una stessa giornata, si dovrà, prima di procedere alla ripresa del lavoro, pulire accuratamente la superficie della gettata precedentemente eseguita e poi cospargerla di cemento puro.

7. Il disarmo delle armature di legname, forme e centine non potrà essere effettuato prima che il conglomerato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione, in ogni caso mai prima che la Direzione dei Lavori ne abbia concesso il permesso. Dopo il disarmo si debbono regolarizzare le facce viste delle opere, in modo da togliere gli eventuali risalti e sbavature e riempire le eventuali cavità rimaste nel getto con malta cementizia grassa. Prima del disarmo ed anche dopo, per qualche tempo, si bagneranno giornalmente le murature, specialmente nei mesi estivi.

8. Nella esecuzione di opere in cemento armato, l'Impresa sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nelle vigenti "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" di cui alla Legge 5.11.1971 n. 1086.

9. Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese relative alle prove di carico delle strutture, nonché all'esecuzione di saggi e di sondaggi per la determinazione della portanza dei terreni di fondazione, del collaudo statico delle strutture secondo le prescrizioni della Direzione Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, dei saggi, rilievi, ecc.

10. Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato e relativo Elenco Prezzi.

11. L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, all'esame della Direzione Lavori:

- a) i calcoli e le caratteristiche dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
- b) lo studio granulometrico per ogni tipo di classe di calcestruzzo;
- c) il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua - cemento nonché il tipo ed il dosaggio degli additivi che intende eventualmente usare.

12. Ogni spesa relativa alla pratica del c.a., alla sua direzione, alle prove sui materiali ed al collaudo statico è a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

13. I casseri dovranno essere adeguatamente preparati (parallelismo e verticalità), nonché rigidamente connessi, al fine di evitare spancamenti al momento del getto. Si dovranno inoltre curare le chiusure tra le pareti dei casseri, al fine di evitare dispersioni di boiaccia e/o di calcestruzzo in fase di getto.

14. Il disarmo delle strutture non potrà avvenire prima di 24 ore dal getto (per quelle verticali). Per quelle orizzontali non potrà avvenire prima di 7 gg., lasciando in sito comunque alcuni elementi di sostegno. Per facilitare la rimozione dei casseri, quelli verticali, si dovranno applicare opportuni disarmanti sulle pareti a contatto con il calcestruzzo.

ART. 92 POZZETTI DI ISPEZIONE E CADITOIE

1. I pozzetti di ispezione verranno eseguiti conformemente ai disegni di progetto, in elementi prefabbricati o gettati in opera e predisposti superiormente per la posa del chiusino in ghisa.

2. A chiusura verrà sistemato un chiusino in ghisa o una griglia in ghisa per la raccolta dell'acqua, di seconda fusione oppure sferoidale, del tipo a scelta della Direzione Lavori, del tipo cosiddetto stradale. Tale griglia dovrà essere posizionata alla quota ottimale per la sua funzione; nel caso, dopo l'asfaltatura, si trovasse a quota non corretta, dovrà essere riposizionata a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

3. La posizione dei pozzetti indicata nelle tavole di progetto è indicativa e verrà meglio precisata e fissata in corso d'opera.

ART. 93 RIPRISTINI E NUOVE OPERE STRADALI

1. Quando il materiale di riempimento delle trincee eseguite lungo le strade pubbliche e private sia assestato secondo il giudizio insindacabile della Direzione Lavori, si provvederà al rifacimento delle massicciate stradali disfatte.
2. Il ripristino della pavimentazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'andamento stagionale e dietro ordine della Direzione Lavori che potrà richiederne l'esecuzione anche a tratti non successivi.
3. Eventuali ulteriori interventi per la conservazione della pavimentazione a perfetta regola d'arte sino alla data di approvazione del collaudo non daranno diritto a compenso alcuno. In particolare qualora si abbiano dei cedimenti a pavimentazione eseguita, questa dovrà essere rifatta a spese dell'Impresa, ritenendosi i difetti dipendenti esclusivamente da imperfetta esecuzione del rinterro.
4. Nel caso inoltre si verificassero cedimenti sui rinterri, l'Impresa dovrà a semplice richiesta della D.L., provvedere ad eseguire a proprie spese tutte le prove di portanza e/o carotaggi che la D.L. riterrà necessarie per verificare la portanza del sottofondo, che viene indicativamente fissato nel valore minimo pari a 80 Mpa sul rilevato, salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto durante le prove, l'Impresa dovrà procedere al rifacimento della fondazione stradale con scavo, trasporto a discarica del materiale di scavo, fornitura, riempimento e compattazione di altro idoneo misto cementato e rifacimento della pavimentazione.
5. L'impresa è unica responsabile di eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi sia per difetto di costipamento degli scavi che per cedimento eventuale della pavimentazione.
6. Il ripristino della pavimentazione stradale interessata dagli scavi comporta la preparazione del sottofondo e la successiva formazione dello strato di base e dello strato di usura, il tutto corrispondente alle direttive della D.L.
7. La parte superficiale del rinterro dovrà, nel periodo intercorrente fra l'esecuzione dei lavori e il ripristino della pavimentazione stradale, esser regolarizzata con materiale fine costipato e rullato. Ciò non sarà oggetto di particolare compenso in quanto il relativo onere è già compreso e compensato col prezzo del misto cementato da cui deriva.
8. Il ripristino di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per strade bitumate comprende:

- a) escavazioni del cassonetto per una profondità di circa cm. 15 o quanto basta per la sostrato di base, la rullatura del fondo fino ad assodamento e/o ove necessario riporto di misto naturale stabilizzato per la formazione del piano di posa;
- b) fornitura e stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (binder), a seconda di quanto espresso negli appositi elaborati di progetto, dello spessore compreso di cm. 14 secondo quanto previsto, rullato fino a compattamento;
- c) trasporto a discarica dei materiali di risulta;
- d) preparazione del fondo e stesa di tappetino d'usura dello spessore di cm. 3,00 sulla larghezza prevista in progetto;
- e) segnaletica orizzontale secondo il Codice della Strada;

9. Ad opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare uniforme, senza sporgenze od infossature. Verificandosi eventuali cedimenti con il tempo, e fino al collaudo delle opere l'impresa dovrà provvedere a successive ricariche con il pietrischietto bitumato per rappezzi, od in casi particolari a giudizio della Direzione Lavori al rifacimento della pavimentazione. Per queste eventuali riprese e rifacimenti non sarà corrisposto all'impresa alcun compenso, essendosi tenuto conto di tali oneri nel formulare il prezzo dei ripristini, il quale appunto tiene conto di tutti gli oneri che l'impresa incontrerà per eseguire e mantenere i nuovi tratti di pavimentazione.

10. Le prescrizioni descritte ai precedenti punti 8. 9. saranno da applicarsi anche per le nuove opere stradali, consistenti nella realizzazione di nuovo marciapiede e di percorso ciclo-pedonale. In riferimento a questo ultimo, come specificato negli elaborati tecnici allegati, esso sarà da realizzare in conglomerato bituminoso colorato del tipo "Colorsint".

CONDIZIONI ED ONERI GENERICI RELATIVI ALL'APPALTO ED AL CANTIERE

ART. 94 ACCESSI AL CANTIERE

1. Con riferimento alle planimetrie di progetto, il cantiere si svolgerà prevalentemente sul sedime stradale costituito dalla carreggiata stradale e sui marciapiedi laterali con esclusione di terreni privati.
2. Trattandosi di cantiere mobile, non si configura la necessità di individuare viabilità secondarie all'interno del cantiere stesso; occorrerà programmare, tenere conto e coordinare le zone di lavoro con le zone di stoccaggio e deposito dei materiali nel rispetto delle viabilità esistenti e delle proprietà private. Occorrerà in ogni caso tenere separata la zona di cantiere dalla viabilità e dalle normali attività operanti nell'area stessa.

3. I materiali potranno essere forniti utilizzando le strade pubbliche e gli accessi esistenti alle aree di cantiere; l'Impresa dovrà provvedere alla loro sistemazione nel caso in cui il passaggio dei mezzi d'opera ne danneggiassero il fondo.

4. Tutte le sistemazioni necessarie ed attinenti alla viabilità per il cantiere e di transito dei mezzi d'opera (piste sterrate, stradine, rampe, formazione o ripristino di ponticelli ecc.), è a carico dell'Impresa appaltatrice, e tutti i relativi costi saranno a carico dell'Appaltatore.

5. Sarà pertanto onere dell'Appaltatore provvedere, per tutta la durata dei lavori a mantenere in piena efficienza, (inghiaiano e colmando eventuali buche) oltre che la viabilità interna al cantiere anche le porzioni delle strade di collegamento con le strade pubbliche. Tali collegamenti dovranno inoltre essere ripristinati nelle condizioni iniziali al termine dei lavori.

ART. 95 **INSTALLAZIONE DEL CANTIERE**

1. L'Impresa Appaltatrice all'interno dell'area di cantiere dovrà, senza richiesta di ulteriori compensi oltre al corrispettivo di Appalto:

a) provvedere alla pulizia dell'area di cantiere, smaltendo a discarica autorizzata eventuali materiali e/o rifiuti speciali presenti in sito; (di tale onere si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi di Appalto);

b) provvedere alla pulizia dell'area interessante il cantiere smaltendo quindi i materiali residui di cui sopra; (di tale onere si è tenuto conto nella formulazione del corrispettivo di Appalto);

c) recintare il cantiere (per quanto riguarda la protezione degli scavi e la costruzione dei manufatti che possano venire a contatto con il passaggio di mezzi e/o persone) con idonea rete da cantiere od idoneo steccato in pannelli in legno o pannelli di acciaio (da intendersi compensato nel corrispettivo di Appalto);

d) proteggere costantemente gli scavi, ed evitare l'intrusione di persone non addette ai lavori.

ART. 96 **MODALITÀ ESECUTIVE DEI LAVORI**

1. Nella conduzione dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sue cura e spese, a mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad impedire qualsiasi danno agli impianti e/o proprietà dell'Amministrazione Appaltante e/o di terzi e ad assicurare la continuità del servizio degli stessi impianti.

ART. 97 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO TERZI

1. Compete interamente all'Appaltatore la responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed alla esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità per gli eventuali danni causati nel corso dei lavori ai servizi del sottosuolo (cavi elettrici e telefonici, condotte di gas, acqua e fognature; attrezzature di pubblica utilità, ecc.) nonché per tutte le conseguenze dirette e indirette da esse derivanti.

ART. 98 ASSUNZIONE E ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

1. L'Appaltatore dovrà assumere in servizio gli operai e provvedere alla loro retribuzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a tutte le assicurazioni sociali obbligatorie, uniformandosi alle disposizioni legislative, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti e a quelli che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori.

2. Ogni responsabilità nel caso di infortuni spetterà esclusivamente all'Appaltatore.

3. Occorrendo per particolari opere turni di lavoro continuativo in modo che la giornata lavorativa sia utilizzata al massimo da diverse squadre di operai, il relativo programma dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore, e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo in caso di lavori ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. In nessun caso verranno riconosciute maggiorazioni sui prezzi per le opere a misura, anche nell'eventualità che queste vengano eseguite con turni di lavoro o fuori dell'orario normale o in ore notturne o festive. L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni, nonché alle disposizioni relative alle assicurazioni sociali e ad ogni altra disposizione di Legge relativa alla previdenza, e all'assistenza.